

N. R.G. 2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 19.02.2019 al n. . 2019 R.G., promossa con atto di citazione del 12.02.2019, notificato in data 13.02.2019,

DA

di: (C.F.

nato il residente in

... rappresentati e difesi, per mandato dimesso nel fascicolo telematico in allegato all'atto di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi del 12.02.2019, dall'avv. Alessio Orsini (C.F. RSNLSS79E28F205K) del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ivi in Viale Treviri n. 202, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria relative al



Sentenza n. /2024 pubbl. il 24/04/2024

RG n. /2019

Repert. n. /2024 del 24/04/2024

presente procedimento al fax n. o all'indirizzo di posta elettronica certificata
alessioorsini@puntopec.it;

- ATTORI OPPONENTI -

CONTRO

in sede legale in
, in persona del
legale rappresentante *pro tempore* e Presidente del Consiglio di Amministrazione,
ini, rappresentata e difesa, per mandato dimesso nel fascicolo telematico in
allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 13.06.2019, dall'avv.

del Foro () sia ed elettivamente domiciliata presso lo
studio

quali Difensori hanno dichiarato di voler ricevere le
comunicazioni di Cancelleria relative al presente procedimento al fax n. e
all'indirizzo di posta elettronica certificata

- CONVENUTA OPPOSTA -

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.



OMISSIS

In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse nonché le condizioni e ogni altro prezzo applicati, essendo elementi essenziali del contratto, devono essere, ai sensi dell'art. 1346 c.c., determinati o determinabili e devono essere indefettibilmente indicati per iscritto, ai sensi di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 117 t.u.b. con la conseguenza che, in caso di inosservanza, deve applicarsi il meccanismo sanzionatorio dei tassi "sostitutivi" BOT di cui al successivo comma 7.

E' noto, infatti, che la previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (c.d. TAN) è un'indicazione parziale e di per sé insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.

Nel nostro ordinamento esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla "francese", come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. "all'italiana"), e



cioè il regime finanziario della “*capitalizzazione composta*” e quello della “*capitalizzazione semplice*”.

Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “*esponenziale*”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “*proporzionale al tempo*”, al che consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più oneroso in regime di capitalizzazione composta.

Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare); anzi, in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione.

Orbene, sulla base di tali premesse espositive, analizzati gli esiti del primo elaborato tecnico, depositato dal c.t.u. in data 29.06.2021, nonché la documentazione versata in atti, è emerso che nel contratto di mutuo *de quo* non vi era alcuna pattuizione scritta tra le parti in relazione al regime finanziario adottato dalla Banca convenuta.

Il consulente d’ufficio, poi, ha rilevato che il regime finanziario applicato dall’Ente finanziatore fosse quello dell’interesse composto e, al riguardo, ha specificato che “*Dal punto di vista matematico si rileva che il regime finanziario dell’interesse composto ha una componente fisiologica (non patologica) di “aumento” degli interessi rispetto al regime finanziario dell’interesse semplice [...].*”



Se nella determinazione della rata venisse impiegato il TAN in regime semplice, l'importo della rata risulterebbe più basso e, nel calcolo degli interessi maturati a ciascuna scadenza, il vincolo di chiusura del piano di ammortamento condurrebbe ad un tasso inferiore al TAN, cioè al rendimento effettivo (TAE) corrispondente, in equivalenza finanziaria, al TAN impiegato in regime semplice.

Al fine di porre in evidenza quanto sopra esplicitato lo scrivente ha rideterminato il piano di ammortamento alla francese secondo le due metodologie: la prima applicando il regime finanziario dell'interesse composto la seconda mediante l'applicazione del regime semplice.

[...]

Il rapporto tra le due metodologie evidenzia una differenza della quota interessi complessiva di Euro 18.160,12 inferiore rispetto all'applicazione del regime dell'interesse composto.

Soto un aspetto puramente matematico in base al regime di interesse applicato si hanno risultati molto differenti tra loro”.

Quindi, ai fini della decisione del presente giudizio, occorre chiedersi se la mancata indicazione del regime finanziario di calcolo degli interessi integri o meno un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'art. 117, comma 4, t.u.b. con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione.

Ora, questo Giudicante è a conoscenza che la suddetta questione è stata rimessa dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione alle Sezioni Unite.



In particolare, è stato richiesto al Supremo Consesso di stabilire, con riguardo al piano di ammortamento alla francese, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto differenti aspetti: l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, prescritto dall'art. 821 c.c., e l'applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto a quello pattuito.

L'ordinanza precisa che l'interrogativo presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili diverse letture delle norme di riferimento.

Infatti, con riguardo alle modalità con cui sono costruite le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi si assiste ad un contrasto giurisprudenziale.

Questo Giudicante, però, ritiene di condividere l'orientamento di parte della giurisprudenza di merito, sempre più corposa (di recente: Corte Appello Bari, sent n. 28 del 13.01.202, n. 398/2023 del 13.03.2023 e n. 446 del 20.03.2023; Tribunale Monza, ord. 02.05.2023, Est. Rizzotto; Tribunale di Napoli, ord. 23.03.2023; Tribunale di Napoli, sent. 02.05.2023, Est. Alinante; Tribunale di Massa, sent. del 20.09.2023; Tribunale di Bergamo, sent. del 21.03.2023; Tribunale di Prato sent. n. 243 del 11.04.2023; Tribunale di Massa, sent. del 20.09.2023, est. Provenzano; etc.), secondo cui la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all'applicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, è suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi



(capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale, giacché la stessa, diversa da quella “semplice”, costituirebbe per il cliente un inevitabile (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo.

E' dunque inevitabile giungere alla conclusione che la suddetta modalità debba essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dall'Istituto di Credito.

E ciò, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui nel contratto neppure sia indicato il TAE, ovvero il tasso effettivo annuo, che esprime il meccanismo della capitalizzazione del tasso infrannuale rispetto al TAN.

In detta situazione, infatti, non vi è alcun elemento nel contratto che appalesi quale sia il regime finanziario adottato.

Ora, se il comma quattro dell'art. 117 t.u.b. stabilisce che il tasso d'interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati debbano essere indicati per iscritto, pena la loro nullità, un maggior costo del denaro preso a prestito, quale quello derivante dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quello semplice - quest'ultimo previsto nel nostro ordinamento dall'art. 821 c.c. quale regime ordinario di produzione degli interessi - deve necessariamente essere oggetto di pattuizione scritta.

Tant'è vero che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in più decisioni che la *ratio* della citata norma va “*individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro*



prezzo e condizione praticati” intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7896, conf. Cass. civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110).

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma (Cfr. Corte d’Appello di Bari del 03.11.2020 n. 1890, Trib. Prato n. 243 del 07.04.2023).

Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. “*alla francese*”, deve essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Dalle risultanze della c.t.u è emerso che i maggiori interessi corrisposti siano stati di € 44.329,48.

Tanto appurato, si è quindi affidato al medesimo Consulente il compito di rispondere al seguente ulteriore quesito: “*Punto d) del quesito: verifichi, in ogni caso, il rapporto debito/indebito, ossia se al momento della risoluzione il mutuatario era a credito delle maggiori somme da recuperare rispetto all’ammontare delle rate scadute, con interessi ricalcolati ex art. 117 TUB*”.

E’ emerso che:



- *“alla risoluzione contrattuale, il mutuatario, da doc. 14 della Banca, era a debito per l'importo complessivo di euro 222.054,41”*: importo, quest'ultimo, calcolato detraendo dal totale dovuto dal piano di ammortamento risultante dal doc. n. 14 della Banca e pari ad € 357.688,83 quanto corrisposto dagli opposenti e pari ad € 135.634,42 che porta ad un debito residuo alla risoluzione in capo agli attori pari all'importo di € 222.054,41, che risulta peraltro inferiore alla somma precettata di € 227.422,69.

- *“il debito residuo del mutuatario alla data di risoluzione contrattuale ammonterebbe a euro 160.464,38”*: importo, quest'ultimo, calcolato detraendo dal totale dovuto al tasso BOT e pari ad € 296.098,80 quanto corrisposto dagli opposenti e pari ad € 135.634,42 che porta ad un debito residuo alla risoluzione in capo agli attori pari all'importo di € 160.464,38, con un minor debito rispetto al residuo indicato al doc. n. 14 della Banca di € 61.590,03.

Pertanto, l'opposizione svolta da () e () risulta fondata laddove si è eccepita l'indeterminatezza inerente al mutuo insita nella mancata indicazione nel contratto del regime finanziario adottato dall'Istituto di Credito.

Ne consegue che la somma precettata di € 227.422,69 è risultata essere stata calcolata in eccedenza per € 61.590,03, posto che il debito residuo degli opposenti alla risoluzione, ricalcolato sempre ai sensi dell'art. 117 t.u.b., era pari ad € 160.464,38.

Ora, secondo la Suprema Corte (ord. n. 27032 del 19.12.2014), a conferma del suo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 5515 del 29.02.2008): *“L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che*



l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito").

In ragione di ciò, va dichiarata la nullità parziale dell'atto di precetto notificato agli attori opponenti il 24.01.2019 relativamente alla somma di € 61.590,03, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza dovuta alla data di notifica del medesimo.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di ripristino del beneficio del termine in favore degli opponenti mutuatari a fronte dell'oggettivo mancato pagamento delle rate del mutuo per cui è controversia, atteso che l'assunto del regolare adempimento in mancanza dell'illiceità riscontrata risulta del tutto ipotetico.

L'accoglimento della domanda di nullità parziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto in relazione alla mancata specificazione del regime finanziario di calcolo degli interessi risulta assorbente di ogni altra questione agitata dalla parte opponente ed in particolare di quelle attinenti all'effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese, della differenza del TAEG/ISC dichiarato a contratto rispetto a quello effettivamente applicato e della nullità del tasso convenzionale indicizzato al parametro dell'Euribor per essere lo stesso stato manipolato da alcuni Istituti di Credito, così come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 04.12.2013.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, nonché considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti con riguardo ad alcune delle questioni trattate nel presente giudizio, ritiene il Giudicante sussistenti giusti motivi per compensare metà delle spese di lite, ponendo il residuo mezzo



a carico della Banca convenuta, risultata maggiormente soccombente, da liquidarsi in favore degli attori oppONENTI come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13.08.2022, n. 147, avendo riguardo al valore della controversia - ricompreso nello scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00 - e con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e trattazione, nonché decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) accertata e dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta del mutuo stipulato in data 24.01.2019 e l'inderogabilità del mutuo con l'allora convenuta.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, oggetto del presente giudizio, accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto notificato in data 24.01.2019 relativamente alla somma di € 61.590,03, precetto che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;

2) dichiara che ogni altra domanda ed eccezione proposta in giudizio dalle parti risulta assorbita dalle statuizioni di cui al precedente punto 1);

3) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a favore della convenuta la somma di € 61.590,03 e l'interesse di cui in motivazione.



Sentenza n. /2024 pubbl. il 24/04/2024

RG n. /2019

Repert. n. /2024 del 24/04/2024

... le spese e competenze di lite nella misura di un mezzo che liquida, per l'intero, nell'importo complessivo di € 14.216,00, di cui € 786,00 per esborsi in senso stretto ed € 13.430,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario, dichiarando la compensazione tra le parti del restante mezzo delle spese e competenze processuali.

Così deciso in Vicenza, in data 28 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)

AVV. ALESSIO ORSINI

